

4. Quarto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed un errore di diritto per aver dichiarato che l'aiuto alla Ryanair e all'AMS era equivalente alle perdite marginali complessive dell'aeroporto invece che agli effettivi profitti per la Ryanair e l'AMS. La Commissione avrebbe dovuto valutare in che misura i presunti profitti siano stati effettivamente trasferiti ai passeggeri della Ryanair. Inoltre, la Commissione non ha quantificato il vantaggio competitivo di cui la Ryanair avrebbe beneficiato grazie al flusso di pagamenti (presumibilmente) sottocosto dell'aeroporto. Infine, la Commissione non ha spiegato adeguatamente perché il recupero dell'importo dell'aiuto specificato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente all'erogazione dell'aiuto.

Ricorso proposto il 16 marzo 2016 — Puma/EUIPO (FOREVER FASTER)

(Causa T-104/16)

(2016/C 165/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: M. Schunke, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo «FOREVER FASTER» — Domanda di registrazione n. 1 217 411

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 gennaio 2016 nel procedimento R 770/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata ed ordinare al convenuto di procedere alla registrazione del termine «FOREVER FASTER» per i prodotti controversi;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dei principi di uguaglianza e buona amministrazione previsti dal diritto europeo.

Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Laboratoire de la mer/EUIPO — Boehringer Ingelheim Pharma GmbH (RESPIMER)

(Causa T-109/16)

(2016/C 165/18)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire de la mer (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: S. Szilvasi, avvocato)